

## **NORMATIVA TECNICA E STANDARD VOLONTARI DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE ALIMENTARE**

Lorenzo Bairati\*

### **Abstract**

(ITA)

Il presente saggio affronta le questioni connesse alla *governance* privata della sostenibilità alimentare, con particolare riferimento alle criticità che interessano normativa tecnica e standard volontari ed il loro sviluppo nell'ambito del diritto globale.

In primo luogo, si svolgono alcune classificazioni volte a chiarire le coordinate fondamentali di tale composito quadro, esito di iniziative sovrapposte da parte di soggetti di natura privata e ibrida. Inoltre, si approfondiscono le ragioni della loro proliferazione, fra le quali spicca il perseguimento da parte degli operatori di fini attinenti alla reputazione aziendale, all'accesso a determinati mercati, ad acquisire premialità in ambito di appalti pubblici, e così via.

In secondo luogo, si analizzano gli ambiti della sostenibilità alimentare su cui normativa tecnica e standard volontari si sono particolarmente concentrati, facendo riferimento agli schemi più significativi in tre settori specifici: sostenibilità ambientale, sostenibilità sociale e benessere animale.

In terzo luogo, si riflette in merito alle maggiori criticità che caratterizzano tale evoluzione. A tale proposito, appaiono di particolare interesse il rapporto fra tali schemi e la regolazione pubblica; l'impatto di questi in termini di omologazione ed avvicinamento di sistemi giuridici tradizionalmente individuati come contrapposti; la

---

\* Lorenzo Bairati è Professore Associato di Diritto privato comparato presso l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, [l.bairati@unisg.it](mailto:l.bairati@unisg.it)

Il presente lavoro costituisce prodotto della ricerca finanziato nell'ambito del progetto PRIN 2020 "Dell'origine. Identità, autenticità e contraddizioni del cibo".

Il presente contributo è stato presentato al VIII Convegno Nazionale SIRD: "Ambiente, economia, società. La misura della sostenibilità nelle diverse culture giuridiche", Roma, 12-14 settembre 2024.

loro efficacia nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità e nella relativa comunicazione ai consumatori.

(EN)

This essay addresses the private governance of food sustainability with particular reference to the critical issues affecting technical and voluntary standards as well as their development in the context of global law.

Firstly, several classifications are established in order to clarify the basic coordinates of this composite framework, which is the outcome of overlapping initiatives by both private and hybrid actors. In addition, the reasons for their proliferation are explored, among which operators' pursuit of objectives pertaining to corporate reputation, access to certain markets and acquiring rewards in public procurement stand out.

Secondly, the areas of food sustainability, on which technical and voluntary standards have particularly focused, are analysed, referencing the most significant schemes in three specific areas: environmental sustainability, social sustainability and animal welfare.

Thirdly, it reflects on the most critical issues affecting this development. Of particular interest are the relationship between these schemes and public regulation, their impact in terms of homologation and approximation of legal systems traditionally identified as opposing, and their effectiveness in both pursuing sustainability goals and communicating them to consumers.

## **Indice Contributo**

NORMATIVA TECNICA E STANDARD VOLONTARI DI SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE ALIMENTARE.....	121
Abstract.....	121
Keywords.....	123
1. Introduzione .....	123

2. Normativa tecnica e standard volontari nel settore alimentare. Profili ricostruttivi .....	124
3. La sostenibilità alimentare. Ambiti e criteri di misurazione .....	132
4. Standard di sostenibilità e governance globale del cibo: questioni aperte e criticità.....	138
<b>5. Conclusioni .....</b>	<b>144</b>

## **Keywords**

Sostenibilità alimentare – Standard – Certificazioni - Governance privata

Food sustainability – Standards – Certification - Private governance

## **1. Introduzione**

Il diritto alimentare globale è entrato nell'era della sostenibilità. Ciò vale non solo per i regolatori pubblici ma anche per quelli privati, che sono stati particolarmente attivi nell'elaborare standard volontari e normativa tecnica. Soprattutto per le aziende operanti nel settore alimentare il tema è diventato, nel corso degli ultimi anni, una vera e propria necessità strategica.

Il presente saggio intende riflettere sui caratteri della governance privata della sostenibilità alimentare, sulle ragioni alla base del suo sviluppo e sulle relative conseguenze nella prospettiva del diritto globale. La questione fondamentale è che la sostenibilità di imprese e prodotti è comunicata attraverso strumenti di varia natura, quali le indicazioni in etichetta, gli slogan pubblicitari, i bilanci di sostenibilità, le dichiarazioni pubbliche di impegno, e così via. Tuttavia, si tratta di un concetto poliedrico e non unitario, dalle molte definizioni e ampiamente variabile a seconda del contesto. Questa contraddizione è alla base della sovrabbondanza di schemi che vanno a costituire un quadro normativo composito, in cui interagiscono iniziative di regolatori di natura pubblica, privata e ibrida.

Una prima sezione sarà dedicata ad una ricostruzione di questo frammentario panorama tramite una categorizzazione dei diversi strumenti, parametri ed indicatori. Una seconda si concentrerà sugli aspetti integranti il concetto di sostenibilità su cui tali schemi si sono maggiormente concentrati. Una terza rifletterà sulle principali criticità che derivano da tale proliferazione sotto il profilo del diritto globale e comparato.

## **2. Normativa tecnica e standard volontari nel settore alimentare. Profili ricostruttivi**

Gli operatori del settore alimentare (produttori primari, trasformatori, distributori e soggetti della ristorazione collettiva), soprattutto di dimensioni medie e grandi, sono interessati da un fenomeno sempre più massiccio e pervasivo: la diffusione di normativa tecnica e standard volontari relativi ad imprese e prodotti. Ciò avviene in particolar modo nel settore della sostenibilità, come effetto di una duplice pressione. Da una parte quella delle istituzioni, che a diversi livelli l'hanno indicata come priorità politica fondamentale richiamando il ruolo delle aziende nel perseguimento dei relativi obiettivi<sup>1</sup>. Dall'altra parte, quella dei consumatori, che sono sempre più consapevoli del ruolo giocato dai sistemi alimentari nel perseguimento degli obiettivi di

---

<sup>1</sup>In particolare, v. i Sustainable Development Goals fissati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations General Assembly, Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. 21 Ottobre 2015. A/RES/70/1 - <https://sdgs.un.org/goals>), e la strategia europea Farm to Fork (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente". COM/2020/381 final). Sotto questo profilo, la stessa Commissione Europea ha sottolineato a più riprese il ruolo di aziende e società civile. Sul punto v., ad esempio, Domande e risposte: Strategia "Dal produttore al consumatore" - creare un sistema alimentare sano e pienamente sostenibile. QANDA/20/885, 20 Maggio 2020.

sostenibilità, e che sono sempre più responsabilizzati in questo senso anche dalle istituzioni<sup>2</sup>.

Questi schemi, i cui promotori sono operatori del settore alimentare, enti di normazione, attori della società civile, ONG operanti nel settore sociale e ambientale, associazioni di consumatori, sindacati, organizzazioni religiose ed altri gruppi di interesse, coesistono, colmano le lacune e competono con la regolazione pubblica grazie ai diversi vantaggi che presentano in tema di flessibilità, efficacia, coinvolgimento degli stakeholder ed economicità in termini organizzativi ed amministrativi, e così via<sup>3</sup>. La *transnational private governance* che ne deriva è dunque la risultante di un processo di frammentazione, in cui standard di varia natura si sviluppano in maniera non lineare nel senso sia dei settori, sia della natura dei soggetti che li approvano, sia dell'ambito di applicazione (nazionale, sovranazionale e globale)<sup>4</sup>. Tale realtà richiede dunque, in primo luogo, di svolgere una ricostruzione

---

<sup>2</sup>A questo proposito, è emblematico il titolo della c.d. Direttiva Greenwashing (Direttiva (UE) 2024/825) che si riferisce espressamente alla “responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell’informazione”. In merito all’idea per cui le forze del mercato si alleano per il perseguimento di obiettivi di sostenibilità, v. E. Hysing, 'Government Engagement with Political Consumerism', in M. Bostrom, M. Micheletti, and P. Oosterveer (eds.), *The Oxford Handbook of Political Consumerism* (Oxford University Press, 2019), 833-54, p. 839; C. Parker, H. Johnson, and J. Curll, 'Consumer Power to Change the Food System: Critical Reading of Food Labels as Governance Spaces: The Case of Acai Berry Superfoods', *Journal of Food Law and Policy*, 15/1 (2019), 1-48, p. 4.

<sup>3</sup>In merito al crescente intervento dei privati nell’ambito delle politiche alimentari, v. T. Lang, D. Barling, and M. Caraher, *Food Policy: Integrating Health, Environment and Society* (Oxford: Oxford University Press, 2009). Con particolare riferimento all’informazione del consumatore di alimenti, v. L. Bairati, 'Legal Culture and Food Culture in Labelling Regulation: An Eu/Us Comparative Analysis', *Global Jurist*, 20/1 (2020a), 1-12.

<sup>4</sup>Oltre alla dottrina citata di seguito, v. H. Schepel, *The Constitution of Private Governance. Product Standards in the Regulation of Integrating Markets* (Oxford and Portland: Hart

del quadro complessivo, operando due distinzioni fondamentali: quella fra normativa tecnica e standard volontari di sostenibilità (di seguito, SVS) e quella fra standard relativi all'impresa e standard relativi al prodotto.

L'obiettivo della c.d. normativa tecnica, conosciuta anche come normazione, è “definire specifiche tecniche o qualitative volontarie, alle quali prodotti, processi di produzione o servizi attuali o futuri possono conformarsi” (Regolamento 1025/2012, considerando n. 1). Si tratta di quell'attività, svolta in Italia da UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) ai sensi del Decreto Legislativo 223/2017, a livello europeo da CEN (European Committee for Standardization) e a livello internazionale da ISO (International Organization for Standardization), che mira a colmare gli ambiti privi di riferimenti cogenti, e a cui lo stesso legislatore si affida per la definizione degli elementi sufficienti al raggiungimento degli obiettivi obbligatori<sup>5</sup>. Tale normativa tecnica è in fase di grande espansione già da diversi decenni. In un primo momento in quanto funzionale alla libera circolazione nel mercato unico europeo dei prodotti marcati CE, e successivamente perché nell'ambito di nostro interesse svolge due aspetti essenziali: da un lato, perché attiene a processi e caratteristiche delle imprese in termini di sostenibilità, e dall'altro perché regola essa stessa sia le attività certificative, sia le c.d. etichettature ambientali di cui si dirà fra breve<sup>6</sup>.

Dall'altra parte, vi sono gli standard volontari elaborati da soggetti privati. Originariamente questi si sono sviluppati, in relazione al settore alimentare, su impulso di gruppi di imprese della Grande Distribuzione Organizzata ai fini della gestione dei rischi nel settore della sicurezza alimentare e per il riparto della relativa

---

Publishing, 2005); J. Wouters, A. Marx, and N. Hachez, 'Private Standards, Global Governance and Transatlantic Cooperation. The Case of Global Food Safety Governance', *Leuven Centre for Global Governance Studies*, (2008), 1-30, p. 7.

<sup>5</sup>In particolare, ISO è un'organizzazione non governativa indipendente dove sono rappresentati enti di standardizzazione nazionali la cui natura è variabile, giacché si tratta di strutture talvolta pubbliche e talvolta private.

<sup>6</sup>Il riferimento va alle norme ISO, oggetto di analisi nella presente sezione.

responsabilità all'interno della filiera<sup>7</sup>. Hanno poi proliferato in settori solo in parte coperti dalla regolazione pubblica, sono progressivamente aumentati di numero e si sono estesi territorialmente fino a raggiungere la scala globale<sup>8</sup>. Ad oggi, troviamo dunque standard volontari la cui applicazione non supera i confini nazionali, così come quelli applicati globalmente; quelli usati nei rapporti B2B (come quelli poc'anzi segnalati in nota), e quelli usati nei rapporti B2C; quelli oggetto di certificazione di terza parte e quelli che sono oggetto di mera autodichiarazione<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup>Gli standard più noti sono senz'altro GlobalGap, BRC (*British Retail Consortium*) e IFS (*International Featured Standards*).

<sup>8</sup>M. Minow, 'Public and Private Partnerships: Accounting for the New Religion', *Harvard Law Review*, 116 (2003), 1229-70; S. Henson, J. Humphrey, 'Codex Alimentarius and Private Standards', in B. Van Der Meulen (ed.), *Private Food Law, Governing Food Chains through Contract Law, Self-Regulation, Private Standards, Audits and Certification Schemes* (Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2011), 149-73, p. 157.

<sup>9</sup>Per un approfondimento sulla suddivisione degli standard nelle tre categorie di *global public goods*, *club goods* e *private goods* (a seconda che siano stati elaborati da soggetti multi-stakeholders, da gruppi di società operanti nel settore o da società singole), e sulla più generale distinzione fra normativa tecnica e standard volontari, v., fra gli altri, E. Partiti, *Regulating Transnational Sustainability Regimes under Eu and Wto Law* (Cambridge University Press, 2022), p. 34 e ss. Per certificazione si intende, secondo la definizione data dalla Commissione Europea, la “attestazione indipendente concernente prodotti, processi, sistemi o persone”. Con particolare riferimento ai prodotti agricoli ed alimentari, v. la Comunicazione della Commissione — Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari - 2010/C 341/04 2010/C 341/04, a testimonianza della consapevolezza del montare del fenomeno nel settore alimentare già all'inizio dello scorso decennio. Sulla certificazione come “*a non-judicial enforcement mechanism combining the traditionally public functions of administrative inspection and adjudication*”, v. F. Cafaggi, 'Enforcing Transnational Private Regulation: Models and Patterns', in F. Cafaggi (ed.), *Enforcement of Transnational Regulation. Ensuring Compliance in a Global World* (Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2012a), 75-130, p. 77.

Secondo una diversa prospettiva, è possibile distinguere fra schemi che riguardano le imprese e quelli che riguardano i singoli prodotti. Quelli relativi alle imprese (a loro volta disciplinati dalla norma ISO 14001 e dal Regolamento Comunitario 1221/2009) implicano, da parte dell'azienda, un'adesione volontaria ad uno schema relativo all'intera gestione dell'organizzazione. A titolo di esempio, appartengono a tale categoria la norma ISO 26000 sulla responsabilità sociale delle imprese, la norma ISO 45001 (requisiti per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro), o la norma UNI/TS 11820:2024 "Misurazione della circolarità - Metodi e linee di indirizzo per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni"<sup>10</sup>. Sul fronte degli schemi privati, la certificazione più nota relativa al rispetto di standard ambientali, sociali e di trasparenza è senz'altro "B Corp", elaborata dall'organizzazione no profit statunitense B Lab e diffusa a livello globale<sup>11</sup>.

Dall'altro, vi sono gli standard attinenti a singole linee di prodotti, che considerano l'intero ciclo di vita comprendente le attività che vengono svolte al fine di produrre il bene, ad esempio dall'ottenimento delle materie prime fino alla gestione dei rifiuti che si produrranno e recupereranno. Si tratta delle c.d. etichette ambientali, disciplinate dalla norma ISO 14020:2022, che si dividono in tre tipologie. Le etichette ambientali di tipo I (disciplinate dalla norma ISO 14024) sono basate su criteri chiaramente

---

<sup>10</sup>“La specifica tecnica definisce un metodo di valutazione della circolarità e specifica un set di indicatori, applicabili a livello meso e micro, atti a valutare, attraverso un punteggio finale, il livello di circolarità di una organizzazione o gruppo di organizzazioni. Il punteggio finale non prevede livelli minimi di circolarità, ma fornisce una valutazione sul livello raggiunto”. In merito ad una proposta di integrazione di tale specifica tecnica nella direzione della sostenibilità sociale, nello specifico ambito della produzione vitivinicola, v. il progetto “CEFW – Circular Economy For Wine: l'importanza della sostenibilità sociale per lo sviluppo dell'economia circolare applicata al distretto di agroindustria secondaria Made in Italy del vino” (<https://www.unisg.it/ricerca/cefw-circular-economy-for-wine-limportanza-della-sostenibilita-sociale-per-lo-sviluppo-delleconomia-circolare-applicata-al-distretto-di-agroindustria-secondaria-made-in-italy-del/>).

<sup>11</sup>Ne è un esempio la certificazione B-CORP che viene rilasciata dall'ente no profit statunitense B Lab .



definiti e la cui certificazione è affidata ad un ente indipendente<sup>12</sup>; le autodichiarazioni ambientali di tipo II (ISO 14021) implicano un'autodichiarazione da parte di produttori, importatori o distributori e devono essere supportate da dati scientifici che consentano di evitare all'azienda di incorrere in comunicazioni scorrette<sup>13</sup>; le dichiarazioni ambientali di tipo III (disciplinate dalla norma ISO 14025) implicano il controllo di un ente indipendente accreditato e sono basate su indicatori predefiniti, comunicando in forma sintetica informazioni oggettive e confrontabili e contenendo una quantificazione degli impatti ambientali facendo ricorso alla valutazione del Ciclo di Vita (*Life Cycle Assessment*)<sup>14</sup>.

Come detto in apertura, la dottrina ha molto riflettuto sulla categorizzazione di tali fonti, così come sui fattori che ne hanno decretato il successo, che perlopiù attengono a ragioni di mercato. L'elemento che li caratterizza, infatti, è che la loro adozione è giuridicamente volontaria. In primo luogo, le imprese sono incentivate a farvi ricorso per comunicare la sostenibilità della propria organizzazione, nella consapevolezza che è quanto richiesto sempre più dalla platea dei consumatori<sup>15</sup>. L'elemento reputazionale è dunque essenziale, soprattutto per quegli operatori di grandi dimensioni, che grazie alla loro forza contrattuale sono in grado di incidere profondamente nei sistemi alimentari in cui operano.

---

<sup>12</sup>Il più noto, e di natura pubblica, è Ecolabel UE (disciplinato dal Regolamento 66/2010), marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea apposto su prodotti con ridotto impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita.

<sup>13</sup>Rientrano in questa categoria le autodichiarazioni relative al contenuto di riciclato presente nel packaging, al consumo energetico o idrico ridotto, o all'utilizzo di energia elettrica da fonte rinnovabile.

<sup>14</sup>Ne è un esempio la certificazione di *Forest Stewardship Council* cui si fa riferimento nella prossima sezione.

<sup>15</sup>Un altro utilizzo, che non è oggetto della presente trattazione, attiene alla *due diligence*, di cui alla Direttiva (UE) 2024/1760 relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, su cui v., fra gli altri, E. Corcione, *La tutela dei diritti umani nelle catene globali del valore* (Torino: Giappichelli, 2024), p. 53 e ss.

D'altra parte, le certificazioni possono essere necessarie nelle relazioni B2B. Queste possono essere richieste ai propri fornitori da grandi soggetti della distribuzione organizzata o della ristorazione collettiva, e dunque essere adottate dagli operatori per accedere a determinati mercati. Anche in relazione alla diffusione degli standard di sostenibilità come criteri di selezione e conformazione delle attività fra i soggetti della filiera, la dottrina è ormai abbondante, soprattutto in relazione all'utilizzo dello strumento contrattuale a fini di governance<sup>16</sup>. Sotto questo profilo, è stato più volte rilevato che tali soggetti hanno avuto un ruolo essenziale nello sviluppo di standard e certificazioni private, in particolare a seguito dello sbilanciamento dei rapporti di forza contrattuale fra gli operatori delle filiere agroalimentari<sup>17</sup>. In questo contesto si inseriscono anche fenomeni quali il *private labeling*, consistente in quella pratica mediante la quale la GDO pone sugli scaffali prodotti coltivati e confezionati da altri ma sotto il proprio nome e logo<sup>18</sup>.

Altro incentivo rilevante riguarda il ruolo di tali certificazioni ai fini della partecipazione ad appalti pubblici, che la dottrina ha recentemente indicato come strategici strumenti di policy per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo

---

<sup>16</sup>F. Cafaggi, 'Transnational Governance by Contract: Private Regulation and Contractual Networks in Food Safety', in A. Marx et al. (eds.), *Private Standards and Global Governance* (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2012b), 195; P. Vincent-Jones, 'Contractual Governance: Institutional and Organizational Analysis', *Oxford Journal of Legal Studies*, 20/3 (Autumn, 2000), 317-51; G. Bellantuono, 'Contract Law and Regulation', in P.G. Monateri (ed.), *Comparative Contract Law* (Cheltenham: Edward Elgar, 2017), 111-42; J. Salminen, 'Sustainability and the Move from Corporate Governance to Governance through Contract', in B. Sjäfjell and C.M. Bruner (eds.), *The Cambridge Handbook of Corporate Law, Corporate Governance and Sustainability* (Cambridge University Press, 2019), 57-70, p. 61.

<sup>17</sup>C. Lombardi, T. Ferrando, 'An Environmentally and Socially Broken Global Food System: What Role for Competition Law?', in S. Holmes, D. Middelschulte, and M. Snoep (eds.), *Competition Law, Climate Change & Environmental Sustainability* (Concurrences, 2021), 339 - 50, p. 344.

<sup>18</sup>Sul punto, v. M. Ferrari and U. Izzo, *Diritto Alimentare Comparato* (Bologna: Il Mulino, 2012), p. 234.

sostenibile<sup>19</sup>. In tale chiave, l'utilizzo di criteri di natura ambientale, cui ci si riferisce con la locuzione *Green Public Procurement*, è ormai diffuso in tutta l'Unione Europea, con l'Italia in prima fila tramite l'elaborazione di Criteri ambientali minimi (CAM), il cui uso è regolato dall'art. 18 della Legge 221/2015 e dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)<sup>20</sup>.

Infine, l'adozione di tali schemi può diventare una necessità strategica per gli operatori, nella misura in cui integrano i fattori ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle valutazioni di rischio da parte delle istituzioni finanziarie<sup>21</sup>. Da un lato, il rispetto dei relativi criteri è considerato da parte consistente degli istituti di credito come fattore essenziale nell'erogazione dei prestiti. Dall'altro, sono in una fase di grande sviluppo i fondi di investimento ESG, che contengono solo titoli con rating

---

<sup>19</sup>Fra l'ampia letteratura disponibile, v. B. Neto and M. Gama Caldas, 'The Use of Green Criteria in the Public Procurement of Food Products and Catering Services: A Review of Eu Schemes', *Environment, Development and Sustainability*, 20/5 (2018), 1905-33; L.F.J. Swensson et al., 'Public Food Procurement as a Game Changer for Food System Transformation', *Lancet Planet Health*, 5/8 (2021 Aug), e495-e496; M. Stein et al. (eds.), *Sustainable Food Procurement: Legal, Social and Organisational Challenges* (London: Routledge, 2024).

<sup>20</sup>Quest'ultimo, all'art. 57, comma 2, prevede un generale obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di inserire, "nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi". In merito alle mense scolastiche, il cui ruolo è cruciale in tema di politiche alimentari locali, v. G. Caddeo, 'I Cam per le mense scolastiche: uno strumento di attuazione dello sviluppo sostenibile e di educazione alimentare', *federalismi.it*, /14 (2024), 19-54.

<sup>21</sup>Sul punto, v. il *Final Report on Guidelines on the management of environmental, social and governance (ESG) risks* della *European Banking Authority* (<https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2025-01/fb22982a-d69d-42cc-9d62-1023497ad58a/Final%20Guidelines%20on%20the%20management%20of%20ESG%20risks.pdf>).

di sostenibilità elevati. Dunque, il vantaggio reputazionale derivante dall'adozione di tali schemi può anche tradursi in un fattore di premialità agli occhi degli investitori.

### **3. La sostenibilità alimentare. Ambiti e criteri di misurazione**

Dal panorama tracciato nella precedente sezione emerge un quadro estremamente frastagliato, in cui si incrociano standard di natura e con funzioni diverse. In relazione al settore alimentare, peraltro, è opportuno concentrarsi sugli aspetti della sostenibilità alimentare che sono coperti da tali schemi<sup>22</sup>. A mero fine ricostruttivo ricordiamo, dunque, che la sostenibilità alimentare si specifica in una serie di sottosettori.

Il primo è quello della sostenibilità ambientale nel senso più tradizionale, ovvero di riduzione degli impatti sul pianeta in termini di inquinamento, rifiuti, utilizzo di risorse naturali, distruzione della fauna selvatica, perdita di biodiversità, e così via. In questo ambito, gli strumenti volti alla misurazione della sostenibilità sono numerosissimi e molto diversi fra di loro. Fra gli schemi relativi all'impresa, la normativa tecnica più diffusa a livello internazionale è senz'altro la ISO 14001, che richiede alle organizzazioni di definire una politica ambientale identificando e valutando aspetti relativi a emissioni in atmosfera, scarichi idrici, gestione dei rifiuti e consumo di risorse naturali. In merito agli standard volontari di prodotto, quello del biologico, che proibisce l'utilizzo di pesticidi, erbicidi e fertilizzanti sintetici, è senz'altro quello più conosciuto e diffuso, anche se non rientra nella categoria degli standard privati giacché è regolato da norme di carattere pubblico<sup>23</sup>. Sono invece interamente privati gli schemi che intendono rispondere a specifiche richieste da parte della platea dei consumatori in quei settori in cui la regolazione pubblica appare particolarmente lacunosa ed

---

<sup>22</sup>In relazione alla sostenibilità dei sistemi alimentari il punto di riferimento è la definizione data dalla FAO, riassunta nel documento *Sustainable food systems. Concept and framework*, disponibile al link: <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/b620989c-407b-4caf-a152-f790f55fec71/content>

<sup>23</sup>La norma di riferimento è il Regolamento (Ue) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) 834/2007.

insoddisfacente. Si pensi, fra le altre, alle certificazioni *Forest Stewardship Council* e *Marine Stewardship Council*, o a quelle relative alla sostenibilità della filiera dell'olio di palma. La prima garantisce che i prodotti legnosi provengano da foreste gestite in modo da preservare la biodiversità, gli ecosistemi e le risorse forestali per le generazioni future, e mira a promuovere pratiche di gestione forestale responsabili e per garantire la tracciabilità dei materiali derivati dal legno<sup>24</sup>. La seconda, fondata nel 1997 da un'azione congiunta di Unilever con WWF, è volta a promuovere la pesca sostenibile, ovvero che permetta alla popolazione ittica di riprodursi e che sia effettuata in modo da minimizzare il suo impatto, ed impone che le imprese interessate siano gestite in modo tale da poter assicurare il perseguimento degli obiettivi<sup>25</sup>. A parere di chi scrive, sono però le ultime a meritare particolare attenzione, in forza delle dinamiche che ne hanno interessato istituzione e coesistenza. Come noto, l'olio di palma è uno dei grassi vegetali più utilizzati in assoluto a livello globale (non solo per la produzione alimentare), a fronte di una produzione che per il 40% è in capo alle sole Indonesia e Malesia, e proveniente quasi del tutto dal Sud Est asiatico. D'altra parte, è oggetto di un marcato scetticismo da parte dei consumatori europei, per ragioni che riguardano sia la salute sia la sostenibilità. In particolar modo, le ragioni fondamentali riguardano l'impatto ambientale delle coltivazioni dell'olio di palma in termini di deforestazione e di emissioni di anidride carbonica, perdita della biodiversità e inquinamento dei bacini idrici dovuto all'uso di fertilizzanti e pesticidi chimici da parte delle aziende di trasformazione. In questo quadro, il ricorso alle certificazioni ha costituito una delle strategie adottate dagli operatori per rispondere

---

<sup>24</sup>Fra l'abbondante letteratura relativa a tale aspetto, v. A. Marx, E. Becault, and J. Wouters, 'Private Standards in Forestry: Assessing the Legitimacy and Effectiveness of the Forest Stewardship Council', in A. Marx et al. (eds.), *Private Standards and Global Governance. Economic, Legal and Political Perspectives* (Elgar, 2012), 60 - 97.

<sup>25</sup>Per un'analisi di analogie e differenze fra queste due v. F. Van Waarden, (2012), 'Governing global commons: the public-private protection of fish and forests', in A. MARX, et al. (eds.), *Private Standards and Global Governance. Economic, Legal and Political Perspectives* (Elgar), 15 - 59; L.H. Gulbrandsen, 'The Emergence and Effectiveness of the Marine Stewardship Council', *Marine Policy*, 33/4 (2009), 654-60.

alle preoccupazioni dei consumatori<sup>26</sup>. Tanto che nella fase attuale, a livello globale, il settore è coperto da diversi schemi, distinti sotto il profilo sia della natura del soggetto proponente, sia dei parametri di misurazione della sostenibilità, sia delle conseguenze giuridiche della loro assegnazione<sup>27</sup>.

Un secondo aspetto, che è oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina soprattutto in tempi recenti, è quello della sostenibilità sociale. Vi rientrano tutti gli indicatori relativi alla tutela dei diritti umani, alle condizioni di lavoro ed ai diritti dei

---

<sup>26</sup>Da una parte, diversi operatori (quali Barilla, Buitoni, Carrefour, Colussi, Conad, Coop, Esselunga ed Ikea) hanno optato per sostituire in tutto o in parte l'olio di palma con altri olii vegetali. Dall'altra, produttori come Ferrero o soggetti della ristorazione fast food hanno optato per la certificazione (in particolare, la RSPO). Ad esempio, McDonald's Italia, fra i requisiti minimi generali per l'aggiudicazione di fornitura prevede quanto segue: "La politica McDonald's preferisce prodotti alimentari che non prevedono l'utilizzo di olio di palma; se la presenza di questo ingrediente fosse impossibile da escludere per motivazioni strettamente tecnologiche, questo dovrà provenire esclusivamente da organizzazioni certificate RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) indicate da McDonald's, e all'interno di un circuito di fornitura certificato segregato."

<sup>27</sup>Le due più diffuse sono ISPO e RSPO. ISPO è un'iniziativa governativa indonesiana che regola la produzione di olio di palma sostenibile nel paese, mentre RSPO è un'organizzazione multi-stakeholder internazionale che promuove la sostenibilità dell'olio di palma attraverso standard globali. Le differenze principali tra i due standard includono i concetti di area protetta e di alto valore di conservazione, le procedure di proprietà terriera delle piantagioni di palma da olio basate sulla legge indonesiana, e il concetto di non-deforestazione. Al contempo, le due organizzazioni collaborano per promuovere la sostenibilità dell'olio di palma in Indonesia e per minimizzare le conseguenze negative per i soggetti certificati. Per un'analisi di RSPO come esempio di certificazione privata nel settore alimentare, v. O. Hospes, 'Private Law Making at the Round Table on Sustainable Palm Oil', in B.M.J. Van Der Meulen (ed.), *Private Food Law. Governing Food Chains through Contract Law, Self-Regulation, Private Standards, Audits and Certification Schemes* (Wageningen Academic Publishers, 2011), 187 - 201.

lavoratori, alle questioni di genere, al bilanciamento vita privata – vita lavorativa, alla promozione della diversità e dell'inclusione. Per quanto riguarda tale ambito, la normativa tecnica di riferimento è la SA8000, standard internazionale i cui requisiti riguardano, fra gli altri, il divieto di impiegare lavoratori minorenni in condizioni di sfruttamento, la proibizione dell'uso di lavoro forzato, schiavitù o servitù, l'impegno a garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre, il riconoscimento dei diritti dei lavoratori di unirsi in sindacati e negoziare collettivamente, il divieto di discriminazione basata su razza, genere, religione, orientamento sessuale, ecc., la previsione di regole chiare riguardo alle pratiche disciplinari, evitando punizioni fisiche o psicologiche, il rispetto delle normative sul lavoro straordinario e sui turni di lavoro, la garanzia che i salari siano equi e sufficienti per soddisfare le esigenze fondamentali dei lavoratori e l'implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale per monitorare e migliorare le pratiche aziendali. Con particolare riferimento alla filiera alimentare, ricordiamo la norma UNI ISO/TS 26030, pubblicata nel marzo 2020, i cui indicatori richiedono di stabilire pratiche di governance che integrino la responsabilità sociale nelle strategie aziendali, di rispettare e promuovere i diritti umani in tutte le operazioni aziendali e nelle relazioni con i fornitori, di garantire condizioni di lavoro eque, sicure e dignitose per tutti i lavoratori, di adottare pratiche commerciali etiche e responsabili, di assicurare la protezione dei consumatori e promuovere la loro consapevolezza riguardo a prodotti sostenibili, di sostenere lo sviluppo delle comunità locali e il loro coinvolgimento nelle decisioni aziendali<sup>28</sup>. A queste si aggiungono certificazioni relative ad imprese e filiere operanti in specifici settori. E' un esempio il settore vitivinicolo, in cui si sono sviluppati schemi relativi alla sostenibilità intesa nelle sue diverse declinazioni, in ragione dell'evoluzione conosciuta dal concetto di qualità anche in questo ambito, da connessione territoriale

---

<sup>28</sup>A queste si aggiunge il già citato standard B Corp, volto a certificare le imprese che si impegnano ad operare in modo sostenibile e responsabile, cercando di generare un impatto positivo su tutti gli stakeholder coinvolti, sulla società e sull'ambiente. La certificazione è rilasciata a quelle imprese che, sottoposte ad un percorso di valutazione circa gli impatti positivi generati in ambito sociale e ambientale, ottengono un punteggio superiore ad una certa soglia. Successivamente, per mantenere lo status di B Corp devono rendicontare il proprio percorso di miglioramento verso gli obiettivi di performance e ogni tre anni sono sottoposti a rivalutazione.



e attributi di prodotto, ad impatti ed attributi di processo<sup>29</sup>. In relazione ai prodotti, gli standard si sono moltiplicati anche negli ultimi anni, in considerazione delle macroscopiche criticità che interessano soprattutto il settore della produzione primaria, a livello sia globale sia locale. Da un lato, il sistema più conosciuto a livello globale è il Fair Trade, il cui focus è la sostenibilità sociale nell'ambito del commercio globale, concentrandosi sull'esportazione dai paesi in via di sviluppo ai paesi occidentali. In particolare, l'obiettivo è quello di fare sì che tali produttori ottengano, in cambio dei loro prodotti, un corrispettivo equo, commisurato ai costi di produzione piuttosto che al prezzo stabilito dai mercati internazionali. Anche in merito a questo schema vi sono stati numerosi sforzi dottrinali, che ne hanno messo in luce le evoluzioni, la collocazione all'interno del quadro complessivo dei loghi di sostenibilità, così come le ragioni del successo, non solo in termini di diffusione su scala globale, ma anche perché schema espressamente riconosciuto in bandi pubblici, e considerato come elemento premiante ai fini dell'aggiudicazione di appalti in diversi Stati europei<sup>30</sup>.

Un terzo aspetto, su cui i consumatori hanno espresso una sensibilità sempre maggiore, è quella del benessere animale. In questo ambito è maturata la consapevolezza dell'insostenibilità dei modelli di allevamento intensivo, di pari passo con la sensibilità circa la necessità di non infliggere agli animali sofferenze non necessarie, e si sono sviluppati sia normativa tecnica sia standard volontari. In merito alla prima, il riferimento va alla norma ISO/TS 34700, che si applica specificamente

---

<sup>29</sup>Ad esempio, lo schema Equalitas prevede indicatori attinenti alle condizioni di lavoro, alla formazione dei dipendenti ed alle relazioni con le comunità locali, promuovendo lo sviluppo sociale ed economico delle aree in cui operano.

<sup>30</sup>V., in particolare, M. Cremona and G. Marin Duran, 'Fair Trade in the European Union: Regulatory and Institutional Aspects', in B. Granville and J. Dine (eds.), *The Processes and Practices of Fair Trade: Trust, Ethics and Governance* (London: Routledge, 2012), 122-96; C.S. Dolan, 'Branding Morality: The Case of Fairtrade', in M. Warrier (ed.), *The Politics of Fair Trade. A Survey* (London: Routledge, 2011), 37-52; E.A. Bennett, 'The Global Fair Trade Movement: For Whom, by Whom, How, and What Next', in M. Bell et al. (eds.), *The Cambridge Handbook of Environmental Sociology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).



agli animali terrestri allevati o mantenuti per la produzione di cibo o mangime, e che si basa sulle cinque libertà fondamentali del benessere animale: libertà dalla fame, malnutrizione e sete; libertà dalla paura e dallo stress; libertà dal disagio fisico e termico; libertà dal dolore, dalle lesioni e dalle malattie; libertà di esprimere comportamenti naturali<sup>31</sup>. Per quanto riguarda i secondi, sono state numerose quelle iniziative, promosse da organizzazioni non governative e soggetti non di mercato, volte a comunicare il rispetto di pratiche di allevamento più attente al benessere degli animali in termini di sovraffollamento, stabulazione ed accesso al pascolo, con tutto ciò che ne può derivare in termini di salute<sup>32</sup>. Si assiste dunque, anche in questo caso, ad una proliferazione di schemi relativi a condizioni di allevamento che devono essere adeguate a garantire comfort e libertà di movimento, e che viceversa escludano pratiche e procedure tristemente diffuse, come l'amputazione del becco nei polli e della coda nei suini<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup>Fra l'ampia letteratura disponibile, v. H. Mcleod-Kilmurray, 'Does the Rule of Ecological Law Demand Veganism: Ecological Law, Interspecies Justice, and the Global Food System', *Vermont Law Review*, 43/3 (Spring 2019), 455-84, p. 480; S. Morath, 'Private Governance and Animal Welfare', *George Washington Journal of Energy and Environmental Law*, 9/1 (Spring 2018), 21-32.

<sup>32</sup>In merito alla creatività dei regolatori, anche nel rispondere all'allarme riguardante il massiccio uso di medicinali ed antibiotici per prevenire l'alta probabilità di diffusione di malattie, v., fra gli altri, v. C. Parker and G. Scrinis, 'Out of the Cage and into the Barn: Supermarket Power Food System Governance and the Regulation of Free Range Eggs', *Griffith Law Review*, 23/2 (2014), 318-47; S. Rodriguez, 'The Morally Informed Consumer: Examining Animal Welfare Claims on Egg Labels', *Temple Journal of Science, Technology, & Environmental Law*, 30 (2011), 51-81.

<sup>33</sup>L. Leone, 'Farm Animal Welfare under Scrutiny: Issues Unsolved by the Eu Legislator', *European journal of legal studies*, 12/1 (2020), 47-84, p. 72. Allo stesso modo, sono stati al centro dell'interesse della dottrina quegli schemi relativi alla minimizzazione delle uccisioni di delfini nell'ambito della pesca del tonno, in merito alla possibilità che costituissero ostacoli tecnici agli scambi. Sul punto, v. A. Korber, 'Why Everybody Loves Flipper: The Political-Economy of the U.S. Dolphin-Safe Laws', *European Journal of Political Economy*, 14 (1998), 475-509, p. 506; M. Teisl, B. Roe,

E' infine opportuno ricordare che negli ultimi anni sono stati elaborati in tutta Europa schemi che non riguardano specifici aspetti, ma che intendono comunicare ai consumatori la sostenibilità in generale dei prodotti alimentari attraverso dei riferimenti di natura cromatica (in etichetta o tramite altri strumenti informativi). Si tratta di segnalazioni che, sulla scorta di quanto avvenuto nel settore nutrizionale, intendono fornire al consumatore una informazione sintetica relativa alla sostenibilità applicando lo schema del semaforo (o rappresentazioni analoghe). Così come nei c.d. semafori nutrizionali, la colorazione dipende dal superamento o meno di particolari soglie, sintetizzate da algoritmi che, a seconda dello schema considerato, danno particolare rilevanza ad un attributo rispetto ad un altro<sup>34</sup>.

#### **4. Standard di sostenibilità e governance globale del cibo: questioni aperte e criticità**

La proliferazione degli schemi di cui si è detto solleva una serie di questioni che sono oggetto di intenso dibattito scientifico. Fra le tante, intendiamo concentrarci su una serie di conseguenze di natura sistemica di particolare interesse per il comparatista, relative al pluralismo regolatorio a cui partecipano, ai rapporti fra tali fonti e i sistemi giuridici in cui si collocano, ed al loro effettivo impatto in relazione al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

In relazione al primo tema, è opportuno approfondire in che modo interagiscono le iniziative regolatorie pubbliche e private, così come riflettere sulle conseguenze di tale dinamica. Il fatto che soggetti privati di varia natura siano diventati, direttamente o indirettamente, regolatori essi stessi, e che siano riconosciuti come autorità che partecipano, negoziano e interagiscono strategicamente con i regolatori pubblici,

---

and R. Hicks, 'Can Eco-Labels Tune a Market? Evidence from Dolphin-Safe Labeling', *Journal of Environmental Economics and Management*, 43/3 (2002), 339-59; M.P. Vandenbergh, 'Private Environmental Governance', *Cornell Law Review*, 99/1 (2013), 129-200, p. 190.

<sup>34</sup> In merito alle criticità che caratterizzano tali strumenti, che al momento in cui si scrive sono in una fase del tutto embrionale e dagli esiti incerti, mi si permetta di citare L. Bairati, 'Sostenibilità alimentare e segnalazioni cromatiche in etichetta', *Annuario di diritto comparato e di studi legislativi*, (2023), 345- 59.

produce un quadro estremamente composito<sup>35</sup>. Da una parte, la normativa tecnica, nascendo in primo luogo per colmare le lacune della normazione tradizionale, si pone in linea di continuità con quest'ultima, essendo in una certa misura dipendente da essa. Dall'altra, gli standard volontari, essendo strumenti essenzialmente di mercato, si pongono, rispetto ad essa, in rapporto di maggiore indipendenza e di potenziale interazione strategica. Sotto questo profilo, risultano dunque particolarmente preziosi gli sforzi dottrinali volti a ricostruire i tratti di questo complesso rapporto, che si presenta, di volta in volta, come complementarità (in linea sia orizzontale sia verticale), competizione, conflitto, resistenza, coordinamento e così via<sup>36</sup>. E' da notare, in questo contesto, che sono sempre più frequenti interazioni di natura verticale, nel senso che gli standard volontari svolgono spesso la funzione di applicare in contesti specifici, e tramite prescrizioni più dettagliate, linee di indirizzo politiche

---

<sup>35</sup>Sul punto, v. H.W. Micklitz, 'Rethinking the Public/Private Divide', in L.M. Poiares Pessoa Maduro, K. Tuori, and S. Sankari (eds.), *Transnational Law Rethinking European Law and Legal Thinking* (Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2014), 271-306, p. 291; N. Krisch, 'Authority, Solid and Liquid, in Postnational Governance', in R. Cotterrell and M. Del Mar (eds.), *Authority in Transnational Legal Theory* (Edward Elgar, 2016), 25-48, p. 39; S. Quack, 'Expertise and Authority in Transnational Governance', in R. Cotterrell, M. Del Mar (eds.), *Authority in Transnational Legal Theory. Theorising across Disciplines* (Edward Elgar, 2019), 361 - 87, p. 369; T. Havinga, 'Private Regulation of Food Safety by Supermarkets', *Law & Policy*, 28/4 (2006), 515-33, p. 528; S.S. Henson, T. Reardon, 'Private Agri-Food Standards: Implications for Food Policy and the Agri-Food System', *Food Policy*, 30/3 (2005), 241-53, p. 243.

<sup>36</sup>V., in particolare, Partiti, *Regulating Transnational Sustainability Regimes under Eu and Wto Law*, p. 60 e ss.; L.K. Mcallister, 'Harnessing Private Regulation', *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, 3/2 (2014), 291-420, p. 293; P. Zumbansen, 'Neither 'Public' nor 'Private', 'National' nor 'International': Transnational Corporate Governance from a Legal Pluralist Perspective', 38/1 (March 2011), 50-75; P. Verbruggen, T. Havinga (eds.), *Hybridization of Food Governance. Trend, Types and Results* (Edward Elgar, 2017), p. 17; T. Bartley, 'Transnational Governance as the Layering of Rules: Intersections of Public and Private Standards', *Theoretical Inquiries in Law*, 12/2 (2011), 517-42.

elaborate a livello internazionale. Ciò significa, ad esempio, che questi traducono in termini operativi accordi internazionali, e dunque fanno sì che le relative previsioni possano essere effettivamente messe in pratica dagli operatori<sup>37</sup>. A fronte di ciò, cambia il ruolo delle istituzioni nazionali e sovranazionali, sempre meno di regolazione in senso tradizionale e secondo una prospettiva top-down, e sempre più di sostegno, supervisione e facilitazione rispetto alle iniziative regolatorie private<sup>38</sup>.

Il secondo problema attiene all'impatto di tale normativa rispetto ai sistemi giuridici tradizionali. Per quanto riguarda la sostenibilità alimentare, tali standard compongono un quadro di omologazione e resistenze, che accentua fenomeni di circolazione dei modelli. E' anche per questo motivo che, in merito alle tradizionali contrapposizioni fra USA e UE, parte consistente della dottrina ha sottolineato la necessità di cogliere i tanti elementi di convergenza e le aree di reciproca imitazione, piuttosto che le differenze fra sistemi che appaiono tutt'altro che definiti e plasticamente contrapposti<sup>39</sup>. Ciò deriva anche dal fatto che, sempre più, le sfide globali che

---

<sup>37</sup>Si pensi, a tal proposito, allo standard MSC, che si fonda sul codice di condotta della pesca responsabile della FAO, o allo standard FSC, il cui rispetto implica il rispetto della *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) e della Convenzione sulla Diversità Biologica. D'altra parte, nel settore della sostenibilità sociale, gli schemi Fairtrade o SA8000 traducono in termini applicabili dagli operatori le previsioni delle convenzioni ILO. Sul punto, v. L. H. Gulbrandsen, 'Dynamic Governance Interactions: Evolutionary Effects of State Responses to Non-State Certification Programs', *Regulation & Governance*, 8/1 (2014), 74–92, p. 84.

<sup>38</sup>K. Abbott, D. Snidal, 'The Governance Triangle: Regulatory Standards Institutions and the Shadow of the State', in W. Mattli, N. Woods (eds.), *The Politics of Global Regulation* (Princeton University Press, 2009), 44-88.

<sup>39</sup>Sul punto, v. M. Graziadei, 'La regolazione del rischio e il principio di precauzione: Stati Uniti ed Europa a confronto', *Sistemi intelligenti* /2 (agosto 2017), 499 - 512; B. Van Der Meulen, 'Development of Food Legislation around the World: Concluding Observations', in C.E. Boisrobert (ed.), *Ensuring Global Food Safety: Exploring Global Harmonization* (Amsterdam: Elsevier, 2010), 5-69, p. 65-66; e, da ultimo, L. Bairati, 'Il Principio di precauzione: tradizionali contrapposizioni e prospettive di convergenza fra USA e Ue', *Isaidat Law Review*, (2022), 7-19.

attengono alle filiere agroalimentari transnazionali implicano approcci regolatori che vanno oltre le sovranità di istituzioni operanti a livello nazionale o sovranazionale, e chiamano in causa *policy makers* globali di natura diversa. In questo contesto, tutti quegli standard che hanno diffusione globale producono una duplice conseguenza: accentuano la divergenza fra diritto e territorio (nel senso che facilitano un'applicazione di standard in territori molto lontani rispetto a quelli dove operano i soggetti che li hanno promossi ed adottati), così come un'omogeneizzazione fra sistemi, tramite *soft law*, codici privati e linee guida, come conseguenza dello sviluppo di reti globali di natura commerciale<sup>40</sup>. La nuova forma di *governance* che ne deriva, reticolare, ibrida e diffusa, si sviluppa, in particolare, quando i regolatori pubblici delegano ai privati aspetti strategici della regolazione delle catene del valore. Si pensi alla normativa tecnica in senso stretto o a quegli standard che, pur essendo di natura volontaria, sono considerati dagli operatori come obbligatori *de facto*, in quanto richiesti da grandi soggetti della distribuzione organizzata, e dunque necessari per l'accesso ad interi mercati<sup>41</sup>. A ciò si aggiunga il fatto che tali standard favoriscono la convergenza nella misura in cui le soluzioni dei regolatori privati possono essere imitate dai regolatori pubblici<sup>42</sup>.

Il terzo problema attiene all'efficacia di tali schemi nel perseguire i declamati obiettivi. Ciò in realtà si declina in tre questioni complementari: l'effettiva capacità di restituire

---

<sup>40</sup>D. Levi-Faur, 'From "Big Government" to "Big Governance"?', in D. Levi-Faur (ed.), *The Oxford Handbook of Governance* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 3-18, p. 14; J. Karton, 'Sectoral Fragmentation in Transnational Contract Law', *University of Pennsylvania Journal of Business Law*, 21/1 (Fall 2018), 142-99.

<sup>41</sup>S.E. Light, E.W. Orts, 'Parallels in Public and Private Environmental Governance', *Michigan Journal of Environmental & Administrative Law*, 5/1 (2015), 1-72, p. 41.

<sup>42</sup>La dottrina si è riferita a tali fenomeni utilizzando il paradigma del trapianto giuridico. Sul punto, v. L. Lin, 'Legal Transplants through Private Contracting: Codes of Vendor Conduct in Global Supply Chains as an Example', *American Journal of Comparative Law*, 57/3 (Summer 2009), 711-44; J.L. Short, 'Transplanting Law in a Globalized World: Private International Regulation and the Legal Transplant Paradigm', in F. Bignami and D. Zaring (eds.), *Comparative Law and Regulation. Understanding the Global Regulatory Process* (Cheltenham: Edward Elgar, 2016), 430-44.

il concetto di sostenibilità da parte degli standard, l'attendibilità del processo di certificazione e la capacità di tali schemi di comunicarne il perseguimento in modo efficace e trasparente. La prima questione attiene alla c.d. metrificazione della sostenibilità, ovvero alla difficoltà di codificarla e definirne gli attributi. L'ampiezza e poliedricità del concetto fa sì che tutti questi schemi ne restituiscano un'idea molto approssimativa e di difficile utilità in termini di consapevolezza del consumatore<sup>43</sup>. Il tutto è aggravato dal fatto che gli standard si trovano in rapporto di competizione l'uno nei confronti dell'altro, per cui tendono a creare nicchie con effetti protezionistici ed anticoncorrenziali. È dunque connaturato al sistema che alla creazione di uno schema che tende ad avvantaggiare una porzione di operatori rispetto ad un'altra segua il sorgere di un altro schema concorrente, così come avvenuto nel celebre caso dell'olio di palma sostenibile<sup>44</sup>. O che tali schemi non siano strutturalmente inclini a favorire tentativi di benchmarking o sistemi di mutuo riconoscimento, poiché un'eventuale equivalenza fra gli schemi limiterebbe i costi collegati alla relativa adozione, andando in conflitto con la strategia che ne ha animato l'approvazione<sup>45</sup>. La seconda questione attiene alla capacità delle certificazioni di

---

<sup>43</sup>Il problema si pone, in primo luogo, per tutti quegli schemi volti a certificare un attributo specifico di sostenibilità, ma che finiscono per creare un effetto alone. Sul punto, su cui si tornerà nelle prossime pagine, v. L. Bairati, 'L'etica del consumatore nella governance globale del cibo', *Rivista di diritto alimentare*, 4 (2020b), 21 – 36 e bibliografia ivi citata.

<sup>44</sup>E' il caso di alcuni standard costruiti da certi Stati a fini oppositivi rispetto a standard internazionali molto diffusi. Si pensi, ad esempio, allo standard indonesiano sulla sostenibilità dell'olio di palma.

<sup>45</sup>Sui tentativi di armonizzazione e benchmarking (fra cui spicca l'iniziativa ISEAL), v. A. Marx, J. Wouters, 'Competition and Cooperation in the Market of Voluntary Sustainability Standards', in Delimatsis P. (ed.), *The Law, Economics and Politics of International Standardisation* (Cambridge International Trade and Economic Law. Cambridge University Press, 2015), 215-41; J. Wouters, A. Marx, and N. Hachez, *In Search of a Balanced Relationship: Public and Private Food Safety Standards and International Law* (Working Paper No. 29, Leuven Centre for Global Governance Studies, June 2009), p. 161.



monitorare e comunicare efficacemente la sostenibilità dell'impresa o del prodotto, tema particolarmente delicato in considerazione dell'obiettivo reputazionale che sottostà all'adozione di tali schemi. In relazione ai rapporti interni al contratto di certificazione, è appena il caso di ricordare che gli incentivi che riguardano i certificatori di terza parte, ovvero coloro che per primi svolgono l'essenziale compito di monitoraggio dell'applicazione degli standard, sono numerosi e contrastanti. In particolare, vi sono numerose e fondate riserve in merito all'indipendenza, alla competenza, alla trasparenza ed alla strutturazione dei meccanismi di auditing preparatori alla certificazione derivanti da un fondamentale conflitto: da una parte, i certificatori *“have to promote integrity and compliance with a certain standard to protect buyers and consumers, on the other they want to please the clients (the audited firms) that pay their fees and to which they are contractually bound”*<sup>46</sup>. Ne deriva, fra il resto, una variabile credibilità agli occhi dei consumatori, sia per la proliferazione quantitativa degli schemi, sia perché i relativi indicatori sono oggetto di comunicazione commerciale ma non sono, in quanto tali, sempre pienamente accessibili<sup>47</sup>. Come noto, il legislatore europeo è recentemente intervenuto con la già citata Direttiva (UE) 2024/825, che può sicuramente aiutare in termini di consapevolezza dei consumatori nella misura in cui stabilisce dei requisiti stringenti per i sistemi di certificazione che (salvo eccezioni) devono supportare le asserzioni ambientali, ma la questione che rimane sostanzialmente intatta è quella relativa alle intrinseche debolezze di tale strumento.

---

<sup>46</sup>Cit. da E. Fagotto, 'Resolving Gaps in Third-Party Certification for Food Safety Hybridization', in P. Verbruggen and T. Havinga (eds.), *Hybridization of Food Governance* (Edward Elgar, 2017), 54-77, p. 58. A proposito dei “problemi genetici” degli schemi privati, v. anche J.C. Fromer, 'The Unregulated Certification Mark(Et)', *Stanford Law Review*, 69/1 (January 2017), 121-200, p. 155.

<sup>47</sup>Infatti, le checklist e le linee guida delle certificazioni il più delle volte non sono liberamente accessibili al pubblico, perché soggette a restrizioni d'uso stabilite dai loro titolari. Questo risulta particolarmente problematico non solo per i consumatori ma anche per le aziende, che per interpretare i requisiti e pianificare efficacemente le azioni necessarie per adeguarsi agli standard richiesti devono affidarsi a servizi di consulenza, con conseguente aggravio dei costi.

In merito a tali aspetti, è opportuno sospendere il giudizio, nell'attesa che la Direttiva, approvata nel luglio 2024, sia recepita ed applicata da parte degli Stati membri<sup>48</sup>.

## **5. Conclusioni**

In sede di conclusioni, si ritiene opportuno sviluppare una serie di riflessioni che dovrebbero animare, a parere di chi scrive, future ricerche in tale ambito.

In primo luogo, è opportuno ricordare una serie di elementi positivi che riguardano lo sviluppo della governance privata della sostenibilità alimentare. In particolare, si tratta di strumenti che in modo flessibile ed efficiente danno una risposta alle aporie insite nelle filiere agroalimentari geograficamente e logisticamente lunghe. D'altro canto, possono creare una forma di concorrenza virtuosa fra gli operatori, nella misura in cui, ad oggi, non ci sono aziende del settore agroalimentare di una certa notorietà e dimensione che possano permettersi di non impegnarsi (o dirsi impegnate) in questo settore. Infine, creano una forma di omogeneizzazione orizzontale fra aziende operanti in settori analoghi, incrociando sistemi giuridici le cui regole e strumenti di controllo sono di per sé diversissimi in tema di requisiti di processo, condizioni di lavoro, tutela ambientale, benessere animale, ecc. e mettendo così in moto forme di imitazione che possono avere risvolti virtuosi.

Allo stesso tempo, è opportuno interrogarsi circa i rischi derivanti dal delegare a soggetti privati l'elaborazione di indicatori in questo settore, in termini di restituzione di un'idea di sostenibilità che dovrebbe fungere da orientamento per quei soggetti che non partecipano ai sistemi alimentari se non in modo mediato: primi fra tutti, i consumatori.

In questo caso il problema è duplice. Da un lato, attiene al fatto che normativa e standard tecnici, a dispetto del nome, possiedono in realtà una dimensione altamente strategica e politica. Sono elaborati, infatti, per essere adottati dagli operatori del settore alimentare secondo dinamiche concorrenziali e di mercato, e sono politicizzati nel senso che, perlopiù, l'approvazione di ciascuno di essi decreta la soluzione di un conflitto in cui alcuni portatori di istanze ed interessi escono vincenti, ed altri escono

---

<sup>48</sup>Il termine per il recepimento è il 27 marzo 2026.



perdenti. La criticità fondamentale, sotto questo profilo, è che gli standard privati adottati su scala globale comportano impatti negativi ed oneri per i piccoli produttori operanti nei paesi in via di sviluppo, costituendo nei fatti un ostacolo tecnico nei confronti di questi in nome di un concetto di sostenibilità assolutamente opinabile ed artefatto.

Dall'altro, il problema non riguarda solo gli indicatori di per sé, ma soprattutto la variabile efficacia di tali schemi, derivante dal peso del contesto dove questi sono applicati e dai rapporti fra certificatore e certificato, non sempre improntati alla terzietà ed all'indipendenza. Sotto questo profilo, i recenti interventi del legislatore europeo in tema di greenwashing devono essere accolti con favore, ma lasciano intatto il problema fondamentale, ovvero che le certificazioni sono esse stesse prodotti rispondenti a dinamiche di mercato, e la cui validità sotto il profilo dell'impatto e della trasparenza nei confronti dei consumatori rimane complessivamente discutibile o, nella migliore delle ipotesi, valutabile non in generale ma a seguito di un'analisi da svolgersi caso per caso.

